



# REGIONE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E  
POLITICHE DEL MARE  
AREA URBANISTICA, COPIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA: ROMA CAPITALE E CITTA'  
METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DB n. 18642

Rif. prot. n. 346858\_2025

**A Città Metropolitana di Roma Capitale**

Dipartimento III Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua –  
Rifiuti – Energia – Aree Protette.  
Servizio 2 “Tutela Risorse Idriche, Aria ed Energia”  
ambiente@pec.cittametropolitanaroma.it

e p.c. **Ministero della Cultura**

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per  
l'Area Metropolitana di Roma e la Provincia di Rieti  
sabap-met-rm@pec.cultura.gov.it

**Comune di Artena**

- Servizio 4  
- Servizio 5  
comune.artena@pec.it

**A.R.S.I.A.L.**

arsial@pec.arsialpec.it

**Regione Lazio**

Direzione Generale  
Area Coordinamento Autorizzazioni, PNRR e Supporto  
Investimenti  
Ufficio Rappresentante Unico e Ricostruzione,  
Conferenze di Servizi

Oggetto: **Comune di Artena CMRC** – Avvio del procedimento per il rilascio di un'autorizzazione ai sensi della Legge 241/1990 e del DLgs 387/2003 per un *impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 2,8 MW e delle relative opere ed infrastrutture connesse*, denominato "Impianto Via Latina" da ubicarsi in in Via Latina nel Comune di Artena (RM).

Indizione Conferenza di Servizi decisoria da svolgersi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della Legge 241/1990.

Richiedente: NV Sviluppi Energetici srl

**Contributo di competenza**

Con nota protocollo n. 53431 del 20/03/2025, pervenuta alla scrivente Direzione il medesimo giorno al prot. n. 346858, il Servizio 2 del Dipartimento III di CMRC ha reso disponibili gli elaborati progettuali (1) al fine di ottenere i necessari pareri, intese, concerti e nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, per la realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;

con la medesima nota CMRC ha inoltre fissato:

- Il termine di 15 gg dal ricevimento della indizione (04.04.2025) entro il quale richiedere integrazioni documentali o chiarimenti ;

---

<sup>1</sup>sulla piattaforma digitale:

<https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/aree-tematiche/ambiente/tutela-aria-ed-energia/conferenze-di-servizi-in-corso/>



**REGIONE  
LAZIO**

- Il termine di 90 gg dal ricevimento della indizione (18.06.2025) entro il quale rendere le proprie determinazioni.

**Premesso:**

Con nota iscritta al Registro Ufficiale della Regione Lazio al n. 393101 del 01.04.2025 questa Direzione ha richiesto integrazioni.

Con nota n. nota n. 73504 del 17/04/2025, assunta al prot. regionale in pari data al n. 451571, CMRC ha comunicato la pubblicazione sul proprio link istituzionale, degli atti progettuali integrativi.

**Sotto il profilo urbanistico:**


Il Comune di Artena è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con DGR n. 10520 del 12.12.1995 (BURL n. 8 del 20.03.1996) che classifica l'area d'intervento in Zona E2- Agro Ricadente nelle immediate vicinanze dei centri abitati, ora sottoposta alle LR 38/99 e s.m.i. artt. 55, 57, 57 bis, 57 ter (2).

**Sotto il profilo paesaggistico:**

Da una verifica agli atti ed elaborati trasmessi emerge che l'ambito d'intervento, di 4,85 Ha e distinto in Catasto al Foglio 16 p.lle 52, 54, 57, 59, 93 e 395, non risulta interessato dalla presenza di beni paesaggistici di cui all'art. 134 comma 1 del Dlgs 42/2004 e pertanto l'opera non è soggetta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del medesimo Decreto.



Vista Aerea



Tav. B del PTR

Si prende atto, inoltre, che la linea di connessione alla linea elettrica nazionale verrà realizzata in “cavo interrato” e rientra quindi tra gli “interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica” riportati nell'allegato A punto 15 del D.P.R. 13/02/2017, n. 31 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dalla autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”.

Tuttavia, si riscontra che il Certificato di Destinazione Urbanistica agli atti (prot. n. 9883 del 18/04/2025), pur attestando, anche se ai soli “fini urbanistici” e senza alcun riferimento agli aspetti paesaggistici, che gli stessi sono terreni (...) *privati liberi da uso civico di pascolo, a seguito di Determina di Affrancazione n. 279 del 15.04.2016 del Comune di Artena ai sensi della Determina della RL n. 478/02 (...),* **non riporta riferimenti all'assetto normativo delineato dall'art. 3 comma 6 della Legge n. 168/2017 (Norme in materia di domini collettivi - GU Serie Generale n. 278 del 28/11/2017);**

pertanto, prima della conclusione del procedimento, dovrà essere in tal senso aggiornata, da parte del Comune di Artena, tale certificazione (come peraltro già richiesto nella nota prot. 393101/2025, dove si chiedeva anche di conoscere la natura dell'uso civico prima dell'affrancazione) **al fine di accertare la**

<sup>2</sup> cfr CDU prot. 9883 del 18.04.2025



REGIONE  
LAZIO

**cogenza o meno del vincolo paesaggistico** che in specifici casi permane anche a seguito di liquidazione del gravame e, qualora presente, per effetto delle disposizioni di legge, comporterebbe l'applicazione della disciplina di tutela e di uso degli ambiti del Paesaggio Agrario di Rilevante Valore, di cui al punto 6.3 della Tabella B dell'art. 25 delle Norme del PTPR, nel quale emerge che non è consentita la realizzazione di impianti di produzione di energia.

Fatto pertanto salvo l'esito di tale (e necessaria) verifica, **la cui risultanza dovrà comunque essere trasmessa alla scrivente Direzione**, si suggerisce, ai fini di un miglior inserimento nel contesto paesistico, che:

1. I distacchi dalle strade e dalle civili abitazioni siano quelli previsti dalla vigente normativa edilizia ed urbanistica comunale.
2. All'interno del perimetro dell'impianto devono essere consentite solo attività connesse alla sua gestione.
3. In relazione alla dichiarata assunzione di contributi e/o finanziamenti pubblici relativi all'anno 2024 a favore dello sviluppo dell'attività agricola, l'Autorità Procedente dovrà verificare la natura di tali finanziamenti e gli eventuali periodi temporali che ne vincolano l'attività.

Sono fatte salve le valutazioni da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio in merito alle aree contermini ai beni paesaggistici; la realizzazione dell'impianto è inoltre subordinata alla sottoscrizione di un atto d'obbligo unilaterale a favore del Comune, con cui il soggetto responsabile si impegna allo smantellamento e alla rimissione in pristino dei luoghi in caso di inattività dell'impianto per un periodo superiore a sei mesi continuativi ovvero suddivisi nell'arco dell'anno d'esercizio dell'impianto stesso.

Eventuali modifiche al progetto che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'iter approvativo, ovvero l'acquisizione di ulteriori atti diversi o integrativi a quelli depositati, comporteranno l'aggiornamento del presente contributo ovvero l'acquisizione di un nuovo parere da parte della scrivente Area qualora le stesse dovessero interessare ambiti nei quali sono presenti beni paesaggistici di cui all'art. 134 co. 1 del DLgs 42/2004.

Si ribadisce infine, come precedentemente riportato, che l'Amministrazione Comunale dovrà attestare l'inesistenza di gravame di uso civico con specifico riferimento all'assetto normativo di cui alla Legge 168/2017, ancora mancante da quanto emerge negli atti progettuali.

**Resta fermo che in caso di accertamento di gravame di usi civici o di cogenza di vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, c. 1, lett. h) del D. Lgs 42/04 il presente parere è da considerare inefficace.**

La Funzionaria

La Dirigente dell'Area

Il Direttore Regionale